

PROGETTARE PER TUTTI

Corso di Formazione Professionale per una Progettazione inclusiva senza Barriere Architettoniche

Modulo formativo "Il condominio: aspetti fiscali e legali"

Intervento di Carlo Lepore

(2) Le agevolazioni fiscali

Impianti ed opere di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche: quadro riassuntivo delle agevolazioni fiscali

Nel momento in cui si realizzano delle opere edilizie per adeguare un bagno o installare dei mezzi di sollevamento, ampliare porte e passaggi, installare automatismi, si può accedere a diverse agevolazioni o detrazioni, ma non tutte possono coesistere.

Si tratta essenzialmente di possibilità legate a detrazioni fiscali o aliquote di IVA agevolata.

Incidentalmente, si segnala che è stata anche più volte pubblicata e aggiornata dall'Agenzia delle Entrate la GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI, che presenta il quadro di tutte le agevolazioni per i disabili e i loro familiari (assistenza, trasporti, ausili ecc...).

(1) IVA agevolata al 4% sulla manodopera per lavori legati al superamento delle barriere architettoniche.

Il riferimento normativo per l'IVA agevolata è l'art. 2, comma 9 del Decreto Legge n. 669 del 31/12/1996 (convertito dalla Legge n. 30/97).

Per i lavori relativi alla manodopera che effettua lavori direttamente legati al superamento delle barriere architettoniche la persona con disabilità può avvalersi di aliquota IVA agevolata al 4% (i materiali e i componenti utilizzati non rientrerebbero in tale agevolazione, ma vanno fatte alcune distinzioni a seconda dei casi).

In questo senso, va detto che la disciplina dell'IVA nell'ambito dell'edilizia, è una delle materie di carattere tributario più complesse e farraginose, oltre che in continua evoluzione. La normativa sull'IVA prevede che scontino **un'aliquota agevolata** al 4% "le **prestazioni di servizi** dipendenti da contratti di **appalto** aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".

Secondo alcuni dovrebbero godere di questo beneficio non solo le **spese di manodopera, ma anche i prodotti grezzi o finiti** previsti nel contratto, rispetto agli interventi specificamente volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Dovrebbero essere invece certamente esclusi i contratti d'opera e gli acquisti di materiale fuori dal rapporto con l'impresa che si è aggiudicato l'appalto (sempreché non possano essere considerati ausili specifici per i disabili).

Tuttavia l'interpretazione è in genere più restrittiva, tesa ad escludere dall'agevolazione il materiale e i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere anche nell'appalto. Un esempio: un servizio igienico viene ristrutturato per renderlo accessibile a una persona in carrozzina. Sulle spese di manodopera e di progettazione si applica l'aliquota IVA al 4%, sulle spese di acquisto del materiale (piastrelle, igienici, vasca ecc.) si applica l'IVA al 20%. Su questo aspetto, tuttavia, il Ministero delle Finanze non ha mai fornito indicazioni chiare e, soprattutto estensive nel senso di ampliare l'agevolazione anche ai materiali, ai semilavorati e ai beni finiti che normalmente si utilizzano in questo genere di interventi. La stessa circolare 7/2000, che "sfiora" l'argomento è molto ambigua in proposito.

Tornando alla normativa, va detto che questa, **non limita il beneficio** ai soli disabili o ai loro familiari. Ciò renderebbe possibile l'accesso al beneficio anche ad altri soggetti (es. un condominio, una fabbrica, un ente locale); ma anche su questo manca un chiarimento definitivo da parte del Ministero.

L'elemento centrale del beneficio è quello della "diretta finalizzazione": l'intervento non deve essere marginalmente connesso all'eliminazione delle BB.AA. ma deve incidere direttamente su di esse. La condizione che le opere in questione siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal **contratto** o dalla relativa **fattura**. Nella fattura va citato il **DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II**.

Va ricordato che i servo-scala e altri mezzi simili (poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione) atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, possono fruire dell'IVA agevolata. In questo caso, tuttavia, l'agevolazione vige solo nel caso siano i disabili o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto.

Oltre alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento delle BB.AA. ovvero l'installazione di meccanismi di sollevamento, si elencano brevemente gli altri beni soggetti ad IVA agevolata del 4%:

- veicoli e sui sussidi tecnici e informatici;
- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti;
- apparecchi di ortopedia, oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;

(2) Detrazione irpef del 36% per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche

A partire dal 1 ottobre 2006, chi effettua l'acquisto di montascale o di piattaforme elevatrici, in quanto beni finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche, può usufruire di una detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo di 48.000 euro.

L'avente diritto alla detrazione dovrà provvedere al pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale e inviare, prima dell'inizio dei lavori, e mediante raccomandata semplice, l'apposito modello di comunicazione, debitamente compilato, al Centro Operativo dell'Agenzia dell'Entrate di riferimento (il modello è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate).

La detrazione Irpef vale anche per interventi su parti comuni di condomini, in questo caso la detrazione del 36% spetterà a ciascuno dei condomini con riferimento alle spese singolarmente imputate su base millesimale ed effettivamente versate all'amministratore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si fruirà dell'agevolazione.

Si tenga presente che le condizioni e i limiti delle detrazioni Irpef variano spesso secondo i diversi provvedimenti governativi. Attualmente (ovvero fino al 31 Dicembre 2013) si può usufruire della detrazione fiscale del 50% sui lavori di ristrutturazione in complessi abitativi per una spesa che può raggiungere fino ad un tetto massimo di 96.000 euro.

La cosa migliore è sentire l'**Agenzia delle entrate** (visualizzando ad esempio le schede informative sul suo sito web) o il proprio commercialista sugli eventuali aggiornamenti normativi.

(3) Detrazione irpef del 19% per le spese necessarie alla deambulazione di persone diversamente abili.

Oltre al beneficio della detrazione del 36%), è possibile, **in alternativa**, accedere alla detrazione del 19% per "le spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie", (art. 13 bis del T.U.I.R.). Questa comporta minori vincoli e obblighi relativamente alle modalità di pagamento e può essere fatta valere in un'unica quota, anziché le cinque o le dieci quote annuali previste per la detraibilità del 36%.

Come si comprenderà, è un'opportunità **meno conveniente**, ma non comporta comunicazioni preventive, né particolari condizioni da rispettare. Tuttavia le **ipotesi ammesse** alla detrazione sono **molto limitate** e sono ricondotte nella categoria delle **spese sanitarie**; possono essere detratte solo le spese relative alla **trasformazione dell'ascensore** adattato al contenimento della carrozzella o alla **costruzione di rampe** per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni oltreché naturalmente l'acquisto dei dispositivi per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale).

Al momento della denuncia dei redditi, il contribuente deve disporre delle fatture, ricevute o quietanze relative alla spesa e deve essere in grado di dimostrare di essere persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico

Per ottenere tale detrazione è necessario quindi disporre dei certificati di invalidità o di presenza di menomazioni funzionali permanenti, con ridotte o impedito capacità motorie rilasciati dalla

Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 ovvero dei certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche.

Si tralasciano naturalmente le agevolazioni non strettamente legati ad impianti od opere edilizie (acquisto auto, bollo ecc..)